


# **ORDINANZA MUNICIPALE**

**CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI INCENTIVI  
A FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA,  
DELLO SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI  
NEGLI EDIFICI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE**

---



Comune di  
**Muzzano**

---

## Sommario

CAPITOLO 1 - Disposizioni generali.....	3
Art. 1 Scopo.....	3
Art. 2 Finanziamento .....	3
Art. 3 Beneficiari .....	3
CAPITOLO 2 – Importi e tipologia d’incentivo.....	4
Art. 4 Realizzazione di impianti solari termici.....	4
Art. 5 Realizzazione di impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW.....	4
Art. 6 Certificazioni e analisi energetiche CECE®, CECE® plus e “Bussola energia” .....	5
Art. 7 Acquisto di biciclette elettriche nuove.....	5
Art. 8 Acquisto di motoveicoli totalmente elettrici nuovi per uso personale.....	6
Art. 9 Acquisto di autoveicoli totalmente elettrici nuovi per uso personale.....	6
Art. 10 Acquisto di benzina alchilata .....	7
CAPITOLO 3 – Disposizioni finali .....	7
Art. 11 Casi particolari .....	7
Art. 12 Reclami.....	7
Art. 13 Pubblicazione delle informazioni .....	7
Art. 14 Revoca e restituzione dell’incentivo .....	7
Art. 15 Entrata in vigore.....	7

---

## Il Municipio di Muzzano

### Richiamati

- La Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) del 22 giugno 1979;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 30 settembre 2016;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1° novembre 2017;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- il Decreto esecutivo concernente le condizioni per l'ottenimento degli incentivi per l'acquisto di automobili totalmente elettriche e per l'installazione di stazioni di ricarica a domicilio e presso datori di lavoro del 19 giugno 2019 e successivi,
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;
- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987;
- il Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi a favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici e della mobilità sostenibile;

### emana

le seguenti disposizioni concernenti l'erogazione di incentivi a favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici e della mobilità sostenibile.

## CAPITOLO 1 - Disposizioni generali

### Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza disciplina:

- 1) L'erogazione di incentivi a favore dello sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici attraverso il sostegno alla realizzazione di:
  - Impianti solari termici per la produzione di calore;
  - Impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
- 2) L'erogazione di incentivi a favore dell'efficienza energetica negli edifici attraverso il sostegno alla realizzazione della Certificazione Energetica Cantonale Edifici (CECE®), Certificazione con analisi energetica CECE® plus e per il servizio di orientamento energetico "Bussola energia".
- 3) L'erogazione di incentivi per l'acquisto di biciclette, motoveicoli e autoveicoli nuovi totalmente elettrici.
- 4) L'erogazione di incentivi per l'acquisto di benzina alchilata.

### Art. 2 Finanziamento

Gli incentivi previsti dalla presente Ordinanza sono finanziati tramite il Fondo per le Energie Rinnovabili (FER).

### Art. 3 Beneficiari

Tutti gli incentivi sono concessi in conformità alle condizioni previste dal Regolamento concernente l'erogazione di incentivi a favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle

---

energie rinnovabili negli edifici e della mobilità sostenibile e dalla presente Ordinanza. In particolare, a condizione che il richiedente sia in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale cresciuti in giudicato.

Gli incentivi di cui all'art. 1 cpv. 1) e 2) sono destinati ai proprietari di edifici ad uso di residenza primaria nelle zone edificabili ubicate sul territorio giurisdizionale del Comune di Muzzano che hanno realizzato un intervento di cui all' art. 1 cpv. 1) e 2).

Gli incentivi di cui all'art. 1 cpv. 3) e 4) sono destinati ai cittadini svizzeri o stranieri (titolari di un permesso B e C) domiciliati nel Comune da almeno 24 mesi.

Le richieste sono evase in ordine di entrata.

## CAPITOLO 2 – Importi e tipologia d'incentivo

### Art. 4 Realizzazione di impianti solari termici

1. L'incentivo è concesso unicamente per la realizzazione di impianti solari termici che godono degli incentivi cantonali ed è pari a CHF 1'000.00, ritenuto un budget annuo massimo di incentivi assegnabili di CHF 5'000.00. Esaurita la disponibilità le richieste saranno tenute in considerazione l'anno successivo, in ordine di entrata.
2. L'incentivo non è cumulabile con l'incentivo per la realizzazione di impianti fotovoltaici. In tale evenienza, al richiedente è concesso l'incentivo che presenta l'importo di sussidio superiore.
3. La domanda per l'ottenimento dell'incentivo deve essere inoltrata al Comune di Muzzano, tramite l'apposito formulario scaricabile dal sito internet [www.muzzano.ch](http://www.muzzano.ch) od ottenibile presso gli sportelli presentando una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente.
4. A condizioni adempite, il versamento dell'incentivo avverrà di regola entro il termine di 60 giorni direttamente sul conto corrente postale o bancario comunicato dal richiedente.

### Art. 5 Realizzazione di impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW

1. L'incentivo è concesso unicamente per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore ai 30 kW, che godono degli incentivi cantonali. L'incentivo è pari a CHF 800.00 per impianti fino a 10kwh e a CHF 1'000.00 per impianti di potenza superiore, ritenuto un budget annuo massimo di incentivi assegnabili di CHF 20'000.00. Esaurita la disponibilità le richieste saranno tenute in considerazione l'anno successivo, in ordine di entrata.
2. L'incentivo non è cumulabile con l'incentivo per la realizzazione di impianti termici. In tale evenienza al richiedente è concesso l'incentivo che presenta l'importo di sussidio superiore.
3. La domanda per l'ottenimento dell'incentivo deve essere inoltrata al Comune di Muzzano, tramite l'apposito formulario scaricabile dal sito internet [www.muzzano.ch](http://www.muzzano.ch) od ottenibile presso gli sportelli presentando una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente.
4. A condizioni adempite, il versamento dell'incentivo avverrà di regola entro il termine di 60 giorni direttamente sul conto corrente postale o bancario comunicato dal richiedente.

---

#### Art. 6 Certificazioni e analisi energetiche CECE®, CECE® plus e “Bussola energia”

1. Per l’allestimento di un nuovo Certificato energetico Cantonale degli Edifici CECE®, può essere erogato un incentivo forfettario una tantum nei seguenti casi:
  - a) Edifici mono e bifamigliari CHF 150.00
  - b) Edifici plurifamiliari CHF 250.00
2. Per l’allestimento di un nuovo Certificato energetico Cantonale degli Edifici CECE® plus, effettuato per immobili riscaldati realizzati prima del 2000, è erogato un incentivo forfettario una tantum nei seguenti casi:
  - a) Edifici mono e bifamigliari CHF 300.00
  - b) Edifici plurifamiliari CHF 500.00
3. Per i proprietari immobiliari del Comune di Muzzano, che decidono di avvalersi del servizio di orientamento neutrale Bussola Energia, ai fini di procedere con una prima valutazione dello stato energetico del proprio immobile, può essere erogato un incentivo forfettario una tantum nei seguenti casi:
  - a) Edifici mono e bifamigliari CHF 100.00
  - b) Edifici plurifamiliari CHF 200.00
4. Il budget annuale è fissato in CHF 2'000.00. Esaurita la disponibilità le richieste saranno tenute in considerazione l’anno successivo, in ordine di entrata.
5. La domanda per l’ottenimento dell’incentivo deve essere inoltrata al Comune di Muzzano, tramite l’apposito formulario scaricabile dal sito internet [www.muzzano.ch](http://www.muzzano.ch) od ottenibile presso gli sportelli presentando una copia della decisione di versamento emanata dall’autorità cantonale competente.
6. A condizioni adempiute, il versamento dell’incentivo avverrà di regola entro il termine di 60 giorni direttamente sul conto corrente postale o bancario comunicato dal richiedente.

#### Art. 7 Acquisto di biciclette elettriche nuove

1. L’incentivo ammonta al 20% del prezzo totale (IVA compresa) della bicicletta ritenuto un contributo massimo di CHF 500.00.
2. Il budget annuale è fissato in CHF 10'000.00. Esaurita la disponibilità le richieste saranno tenute in considerazione l’anno successivo, in ordine di entrata.
3. Per poter beneficiare dell’incentivo, devono essere ossequiate le seguenti condizioni cumulative:
  - La bicicletta deve essere acquistata presso un rivenditore in Svizzera e di regola inserita nel catalogo e-bike Ticino online ([www.ebiketicino.ch](http://www.ebiketicino.ch)).
  - Il fabbricante della bicicletta deve offrire almeno un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino e una garanzia di almeno 24 mesi.
4. Il beneficiario dell’incentivo non è autorizzato a cedere o vendere il mezzo per 24 mesi dalla data di acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune l’incentivo ottenuto.
5. I beneficiari degli incentivi sono tenuti a fornire al Comune, per i tre anni successivi alla concessione dell’incentivo, tutte le informazioni utili per monitorare la destinazione e l’impiego effettivo delle biciclette.
6. La domanda per l’ottenimento dell’incentivo per l’acquisto della bicicletta deve essere inoltrata al Comune di Muzzano, tramite l’apposito formulario scaricabile dal sito internet [www.muzzano.ch](http://www.muzzano.ch) od ottenibile presso gli sportelli unitamente alla fattura originale e alla ricevuta dell’avvenuto pagamento.
7. A condizioni adempiute, il versamento dell’incentivo avverrà di regola entro il termine di 60 giorni direttamente sul conto corrente postale o bancario comunicato dal richiedente.

---

#### Art. 8 Acquisto di motoveicoli totalmente elettrici nuovi per uso personale

1. L'incentivo ammonta a CHF 300.00 per motoveicolo.
2. Il budget annuale è fissato in CHF 3'000.00. Esaurita la disponibilità le richieste saranno tenute in considerazione l'anno successivo, in ordine di entrata.
3. Per poter beneficiare dell'incentivo devono essere ossequiate le seguenti condizioni cumulative:
  - Il motoveicolo deve essere acquistato presso un rivenditore in Svizzera.
  - Il fabbricante del motoveicolo deve offrire almeno un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino e una garanzia di almeno 24 mesi.
  - Il beneficiario dell'incentivo deve essere il detentore nominativo del motoveicolo.
4. Il beneficiario dell'incentivo non è autorizzato a cedere o vendere il mezzo per 24 mesi dalla data di acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto.
5. La domanda per l'ottenimento dell'incentivo per l'acquisto del motoveicolo deve essere inoltrata al Comune di Muzzano, tramite l'apposito formulario scaricabile dal sito internet [www.muzzano.ch](http://www.muzzano.ch) od ottenibile presso gli sportelli unitamente alla fattura originale e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento.
6. A condizioni adempiute, il versamento dell'incentivo avverrà di regola entro il termine di 60 giorni direttamente sul conto corrente postale o bancario comunicato dal richiedente.

#### Art. 9 Acquisto di autoveicoli totalmente elettrici nuovi per uso personale

1. L'incentivo ammonta a CHF 1'000.00 per veicoli il cui costo d'acquisto finale, al netto di eventuali sconti, ammonta ad un massimo di CHF 25'000.00 IVA inclusa.
2. L'incentivo ammonta a CHF 1'500.00 per veicoli il cui costo d'acquisto finale, al netto di eventuali sconti, ammonta ad un importo superiore a CHF 25'000.00 IVA inclusa.
3. Il budget annuale è fissato in CHF 10'000.00. Esaurita la disponibilità le richieste saranno tenute in considerazione l'anno successivo, in ordine di entrata.
4. Per poter beneficiare dell'incentivo devono essere ossequiate le seguenti condizioni cumulative:
  - l'autoveicolo deve essere acquistato presso un rivenditore in Svizzera.
  - Il fabbricante dell'autoveicolo deve offrire almeno un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino e una garanzia di almeno 24 mesi.
  - Il beneficiario dell'incentivo deve essere il detentore nominativo dell'autoveicolo.
5. Il beneficiario dell'incentivo non è autorizzato a cedere o vendere il mezzo per 24 mesi dalla data di acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto.
6. La domanda per l'ottenimento dell'incentivo per l'acquisto dell'autoveicolo deve essere inoltrata al Comune di Muzzano, tramite l'apposito formulario scaricabile dal sito internet [www.muzzano.ch](http://www.muzzano.ch) od ottenibile presso gli sportelli unitamente alla fattura originale e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento.
7. A condizioni adempiute, il versamento dell'incentivo avverrà di regola entro il termine di 60 giorni direttamente sul conto corrente postale o bancario comunicato dal richiedente.

#### Art. 10 Acquisto di benzina alchilata

1. Il contributo ammonta al 50% del costo di acquisto del carburante e ne possono beneficiare le economie domestiche residenti nel Comune e i proprietari di stabili ubicati sul comprensorio giurisdizionale per un quantitativo massimo di 20 litri all'anno.
2. Il budget annuale è fissato in CHF 1'000.00. Esaurita la disponibilità le richieste saranno tenute in considerazione l'anno successivo, in ordine di entrata.
3. La domanda per l'ottenimento dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata deve essere inoltrata al Comune di Muzzano, tramite l'apposito formulario scaricabile dal sito internet [www.muzzano.ch](http://www.muzzano.ch) od ottenibile presso gli sportelli unitamente alla fattura originale e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento, o dello scontrino di pagamento indicante il tipo di carburante acquistato.
4. A condizioni adempite, il versamento dell'incentivo avverrà di regola entro il termine di 60 giorni direttamente sul conto corrente postale o bancario comunicato dal richiedente.

#### CAPITOLO 3 – Disposizioni finali

##### Art. 11 Casi particolari

Il Municipio si riserva la possibilità di esaminare e decidere su eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

##### Art. 12 Reclami

Contro l'applicazione della presente Ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.

##### Art. 13 Pubblicazione delle informazioni

Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici, in forma anonima, concernenti gli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi.

##### Art. 14 Revoca e restituzione dell'incentivo

Il Municipio si riserva il diritto di revocare l'incentivo e se del caso di chiederne la restituzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento e della presente Ordinanza o di altre condizioni previste nelle decisioni di assegnazione degli incentivi.

##### Art. 15 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2025, alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg. LOC.

L'Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 25 novembre 2024 al 5 gennaio 2025.

PER IL MUNICIPIO

Verena Hochstrasser  
Sindaca



Maurizio Maccanelli  
Segretario

Approvata con risoluzione municipale n. 739 del 4 novembre 2024